Simonelli Associati

DECRETO LEGGE “LIQUIDITA’” DEL 08 APRILE 2020 n. 23

Sommario

PREMESSA 2
Versamenti delle ritenute redditi lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali e INAIL2
Versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 3
Modelli CU 3
Durc Fiscali 3
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche 4
Acconti delle imposte dirette sul reddito 4
Sospensione dei termini per usufruire benefici prima casa 4
Crediti di imposta 5

PREMESSA

In data 9 aprile 2020 è stato pubblicato in G.U. il Decreto-legge 08 aprile 2020 n. 2020 – c.d. “DECRETO LIQUIDITA’” – che contiene una serie di disposizioni volte a contrastare gli effetti economici negativi relativi alla diffusione del COVID-19 sul territorio dello Stato italiano e a sostenere la liquidità delle famiglie e delle imprese. Tale decreto proroga pur con qualche modifica quanto previsto dal DL 17 marzo 2020 n.18.

Nella presente circolare ci occuperemo principalmente delle disposizioni fiscali e previdenziali.

Versamenti delle ritenute redditi lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali e INAIL

La sospensione dei versamenti dovuti nei mesi di aprile e maggio 2020 è riconosciuta a tutti i contribuenti secondo modalità differenti in base all’importo dei ricavi.

In particolare, è prevista la sospensione dei versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali e INAIL:

- per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 50 milioni di euro, se hanno subito una riduzione del 33% dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;
- per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 50% dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Per le zone più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) si prescinde dalla soglia di fatturato, essendo sufficiente il calo di fatturato del 33%.

Sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019.

I versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno.

In relazione agli enti del terzo settore è prevista la sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, addizionale e contributi previdenziali per i mesi di aprile e maggio 2020 in relazione all’attività istituzionale. In relazione all’attività commerciale svolta da enti non commerciali valgono i limiti della riduzione del fatturato del 33% e del 50% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Per i soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi e compensi inferiori a 400 mila euro nel precedente periodo d’imposta, che non hanno sostenuto spese per prestazione di lavoro dipendente o assimilato i cui compensi sono soggetti alle ritenute di cui all’art. 25 (redditi di lavoro autonomo e) e 25-bis Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari) potranno chiedere sui compensi incassati dal 17 marzo al 31 maggio 2020 la non applicazione della ritenuta da parte del sostituto d’imposta.

L’ammontare delle ritenute d’imposta verrà versato dal contribuente entro il 31 luglio 2020 in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Versamenti in scadenza il 16 marzo 2020

I versamenti in scadenza lo scorso 16 marzo 2020 che, in base al D.L. n. 18/2020 (art. 60) sono slittati al 20 marzo, non sono sanzionati se vengono effettuati entro il 16 aprile 2020.

Modelli CU

In relazione a redditi che possono essere inseriti nella dichiarazione precompilata, non saranno applicate sanzioni a chi consegna il modello CU entro il 30 aprile (scadenza originaria 31 marzo).

Entro il 30 aprile possono essere altresì trasmessele le CU all’agenzia delle Entrate senza applicazione di sanzioni.

Durc Fiscali

I Durc fiscali che sono stati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate entro il 23 febbraio 2020 e che certificano la regolarità fiscale ai fini della normativa sugli appalti, non avranno una scadenza di 4 mesi bensì fino al 30 giugno 2020.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

- se l’imposta del primo trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio);
- se considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel 2° trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al 1° e al 2° trimestre può essere effettuato nei termini previsti per la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre).

Importo < a 250 euro per il I° trimestre (ma > a 250 euro per I° e II° trimestre)	20 luglio
Importo < a 250 euro per I° e II° trimestre	20 ottobre

Acconti delle imposte dirette sul reddito

Per il solo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, non si applicano sanzioni ed interessi in caso di insufficiente versamento degli acconti IRES e IRAP, a seguito dell’applicazione del metodo previsionale nella determinazione degli acconti, a condizione che l’importo versato non sia inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione che si andrà a presentare per tale periodo d’imposta.

Sospensione dei termini per usufruire benefici prima casa

I termini per non perdere i benefici ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali per l’acquisto della prima casa (18 mesi), vengono sospesi nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020; continueranno pertanto a decorrere dopo tale data.

Vengono altresì sospesi i termini per non perdere il beneficio nel caso di vendita di un immobile di cui si è usufruito dell’agevolazione prima casa per riacquisto dell’altro immobile, oppure per procedere alla vendita nel caso di acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale in caso di possesso di altro immobile

Crediti di imposta

Il credito d’imposta del 50% per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64, D.L. n. 18/2020) è esteso anche alle spese relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Risulterebbero, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.